GIUNTA REGIONALE

Avviso pubblico.

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**
**DPD022-SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA**

# AVVISO PUBBLICO

**(Approvato con Determinazione dirigenziale DPD022/116 del 16 aprile 2025)**

**Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025, Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di presenza di prolungata mucillagine e di elevate temperature verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Abruzzo che hanno portato ad eccezionali fenomeni di moria di molluschi bivalvi. Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii. Avviso pubblico per la presentazione della domanda di contributo e per il perfezionamento delle conseguenti istruttorie.**

## 1. Beneficiari (Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno)

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, che abbiano svolto nel corso del 2024 almeno una delle seguenti attività all'interno delle aree della Regione Abruzzo individuate dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 marzo 2025:

- attività di pesca professionale di molluschi bivalvi (*Chamalea gallina*);
- attività di allevamento mitili (*Mytilus galloprovincialis*);

e che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento dannoso di presenza di prolungata mucillagine e di elevate temperature verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Abruzzo in relazione alle medesime specie.

L'impresa deve:

1. essere iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
2. essere attiva alla data di presentazione della domanda e alla data della concessione;

Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, e nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2473, sono escluse dagli aiuti:

1. le imprese non iscritte in Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda;

2. le imprese già in difficoltà in data precedente all'evento;

3. le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione

che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

## 2. Ambito di applicazione

compensazione e indennizzo dei **danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura**, nonché **danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture** delle stesse imprese causati **dell'evento di presenza di prolungata mucillagine e di elevate temperature verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Abruzzo**.

Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473 che *dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, art. 49 *Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali*.

In caso di contrasto tra le norme nazionali e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo salvo nel caso in cui le norme nazionali siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.

## 3. Soglia per l'accesso ai contributi

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.2022/2473 **ai fini del calcolo della soglia per l'accesso al contributo**, l'evento dannoso oggetto di declaratoria deve aver comportato la riduzione di più del 30 % della produzione media calcolatala sulla base di uno dei seguenti metodi:

a) i tre anni precedenti;

b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

**Ai fini della verifica della soglia per l'accesso al contributo il richiedente presenta all'ente competente della fase istruttoria apposita perizia asseverata, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo Albo professionale dalla quale risulti la riduzione di più del 30% della produzione media.**

## 4. Calcolo della perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno prevista per l'accesso ai contributi, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (perdita di produzione) relativa alla produzione.

La perdita di reddito ai fini del calcolo del danno, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.2022/2473 è calcolata sottraendo:

A. il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento dannoso oggetto di declaratoria, **o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione**, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

   dal

B. risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento dannoso oggetto di declaratoria o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento dannoso oggetto di declaratoria, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui alla lettera b), si intende fatto alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento dannoso oggetto di declaratoria.

Ai fini del calcolo della perdita del reddito devono essere considerati i dati risultanti da **documentazione aziendale probante** messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo medio di vendita non fosse disponibile si devono utilizzare i dati dei mercati ittici rilevati da Borsa Merci Telematica Italiana e reperibili inviando apposita richiesta all'indirizzo mail: mercati.ingrosso@bmti.it.

**Ai sensi dell'art. 5, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 , n. 102 nella versione vigente, paragrafo 2 lett. a), l'aiuto concesso è pari all'l'80 % dei costi ammissibili (danno accertato);**

**5. Danni materiali alle strutture aziendali (immobili, attrezzature e macchinari), scorte e mezzi di produzione**

I costi ammissibili possono essere i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

I danni possono includere quanto segue:

- danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di tale evento.

Per adempiere alle modalità di calcolo sopracitate il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda una perizia asseverata.

Tale perizia può essere anche composta da più perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati e coordinata da un solo perito.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

• il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento delimitato;

• i beni immobili danneggiati, incluso un inquadramento degli stessi con foto aeree (prese anche da Google Maps o altri sistemi);

• i beni mobili strumentali/attrezzature danneggiati e la loro localizzazione alla data del danno;

• scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione (Il prodotto seminato non va inteso come scorta);

• il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;

• la congruità delle spese sostenute in emergenza. Per spese sostenute in emergenza si intendono tutte le spese necessarie per la messa in sicurezza della attività legata alla produzione ittica.

Le perizie asseverate devono altresì dimostrare la necessaria coerenza degli acquisti/interventi previsti con i beni danneggiati/distrutti descritti nella perizia stessa, nonché la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

I documenti di riferimento per i calcoli sopra indicati sono i documenti fiscali dell'impresa che effettua la domanda (nello specifico le dichiarazioni fiscali effettuate dal commercialista o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale).

Dal valore dei danni alle produzioni devono essere detratti i costi di produzione non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori oneri sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento.

Per le stime il perito dovrà utilizzare, per dimostrare la congruità dei costi di ripristino, il confronto tra almeno

tre preventivi che andranno allegati alla domanda (costi per strutture, attrezzature e scorte). Nel caso di costi sostenuti in emergenza prima della pubblicazione del decreto in oggetto non sono necessari i tre preventivi ma il perito dovrà comunque dichiarare la congruità del costo.

Possono essere riconosciute ulteriori spese relative a consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche, perizia asseverata, perizia giurata secondo quanto indicato nella circolare MASAF n. 176128 del 17.04.2024.

Non sono ammesse spese per la presentazione della domanda di contributo. Sono escluse le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; in tale caso, sono ammissibili a contributo solo i titoli di spesa relativi alle forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

**Ai sensi dell'art. 5, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 , n. 102 nella versione vigente, paragrafo 3., l'aiuto concesso è pari all'l'80 % dei costi ammissibili; non si applicano le maggiorazioni previste per le zone svantaggiate.**

Si precisa, inoltre, che:

- al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per sostenere le spese inerenti la ripresa dell'attività produttiva potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario;

- non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;

- con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata;

- saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari;

- per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità: Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);

- il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata;

- tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale;

- l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi;

- qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine;

- fermo restando quanto sopra indicato circa l'intestazione del conto di appoggio e la data di esecuzione del pagamento, la modalità di pagamento con carta di credito o bancomat può essere accettata, purché il beneficiario produca documentazione idonea a ricondurre inequivocabilmente il pagamento alla pertinente fattura;

- non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

- nel caso di pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, in sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento

(Banca, Poste);

- nel caso particolare di pagamento tramite finanziaria, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, quando esso sia direttamente trasmesso

**6. Cumulo**

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE)2022/2473.

**7. Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le istanze finalizzate all'ottenimento dei benefici del presente avviso pubblico devono essere inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, di seguito Servizio

**a mezzo di apposita piattaforma informatica**

**all'indirizzo internet http://sportello.regione.abruzzo.it–"**Sportello Agricoltura" ove saranno riportate le istruzioni necessarie alla compilazione della domanda. L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di **livello 2 e di tipo personale.**

La domanda deve essere compilata sulla piattaforma informatica regionale da parte del soggetto richiedente nella persona del legale rappresentante.

Non saranno prese in esame domande che pervengano con altre modalità.

L'istanza per l'ammissione all'aiuto è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:

- domanda presentata tramite compilazione on-line sulla piattaforma regionale, il cui contenuto è ravvisabile nel testo dell'Allegato A;
- perizie asseverate ed altra documentazione probatoria descritta ai punti 3, 4 e 5 del presente Avviso.

Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.

**La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 del 17 aprile 2025 e sino alle ore 23:59 del 5 maggio 2025.**

Il presente Avviso sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito internet https://pesca.regione.abruzzo.it sezione dedicata agli avvisi.

**8. Istruttoria delle domande**

Il Servizio Sviluppo locale ed Economia ittica – DPD022 procede all'istruttoria delle istanze trasmesse dalle singole imprese finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e al riscontro del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. Dette istruttorie sono effettuate anche d'ufficio ovvero anche tramite consultazione di banche dati.

**Le Imprese che hanno presentato istanza nei termini possono avvalersi della facoltà di presentare le perizie tecniche entro i successivi a 45 giorni consecutivi di calendario dal termine finale assegnato per presentare le istanze e cioè sino al 19 giugno 2025.** Dette perizie dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it . Eventuali documentazioni carenti, ovvero chiarimenti, potranno essere richiesti dal Servizio DPD022 il quale assegnerà a tali fini un congruo termine, comunque non inferiore a giorni 10.

Completata l'istruttoria, il Servizio determina, in via provvisoria:

a) l'elenco delle imprese ammissibili;
b) l'aiuto ammissibile per ciascuna Impresa;
c) le istanze escluse per difetto dei requisiti;
d) il fabbisogno complessivo di spesa da comunicare al Ministero competente ai fini dell'attribuzione delle relative risorse pubbliche da prelevare a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Gli esiti delle valutazioni sono resi noti mediante pubblicazione dell'atto che conclude il procedimento sul sito internet regionale https://pesca.regione.abruzzo.it/, nella specifica sezione "Avvisi pubblici/Aiuti di Stato".

Gli atti sono inoltre pubblicati nella homepage del portale regionale, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" , ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, art. 26.

Avverso la valutazione provvisoria gli interessati potranno proporre al Servizio, a mezzo pec, all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it , entro 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione degli esiti, eventuali reclami e/o osservazioni e/o richieste di riesame; dette istanze sono istruite dal Servizio e gli esiti sono comunicati agli interessati nei successivi 60 giorni.

Lo stesso Servizio, ai sensi della Circolare MASAF nr. 176128 del 17/4/2024, paragrafo "procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti" effettua le dovute comunicazioni e cura i conseguenti e successi adempimenti finalizzati a richiedere al MASAF l'attribuzione delle risorse pubbliche da prelevare a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale nel limite del fabbisogno complessivo accertato.

In esito all'attribuzione, alla Regione Abruzzo, delle risorse pubbliche del Fondo di Solidarietà Nazionale, il Servizio DPD022, effettuate le ulteriori attività istruttorie/verifiche, quantifica, in via definitiva, per ciascun beneficiario, l'entità del contributo pubblico spettante, e adotta il relativo provvedimento definitivo, con il quale determina:

a) l'elenco delle imprese ammesse;
b) l'aiuto ammesso per ciascuna Impresa;
c) le istanze escluse per difetto dei requisiti.

**In contributi pubblici spettanti potranno essere proporzionalmente ridotti in funzione delle disponibilità finanziarie assegnate dal MASAF.**

## 9. Pagamento dei contributi

I pagamenti in favore dei beneficiari saranno disposti con successivi provvedimenti. In sede di pagamento verranno inoltre effettuate, ricorrendone i presupposti, ulteriori verifiche , incluse quelle ai fini previdenziali e/o contributivi e saranno inoltre effettuate le ritenute di legge.

## 10. Informativa e Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali gli interessati a presentare istanza di accesso ai benefici del presente Avviso sono informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'erogazione dei relativi benefici, i dati personali sono trattati secondo i termini indicati nella pagina istituzionale della regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy
I diritti dell'interessato possono essere fatti valere anche nei confronti:

1. del Dott. Francesco Di Filippo soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero francesco.difilippo@regione.abruzzo.it ;
2. della Dott.ssa Daniela Di Silvestro , Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali (SAT) da parte della Regione Abruzzo, responsabile dell'Ufficio Sostegno acquacoltura e sviluppo costiero mediante

comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero daniela.disilvestro@regione.abruzzo.it .

## 11. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Il Dirigente del Servizio DPD022-Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Dott. Francesco Di Filippo

(firmato digitalmente)

DI FILIPPO
FRANCESCO
16.04.2025
14:18:14
GMT+02:00

Allegato A – Schema del modello di domanda.